

S.S.D.
“SOCIETA’ SPORTIVA SILENZIOSA”
MILANO

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – FINALITA’

Art. 1

Durante la prima Assemblea svoltasi a Milano, presso la scuola speciale “Giulio Tarra”. il giorno 10 maggio 1925 venne fondata una Società Sportiva Dilettantistica denominata “Società Sportiva Silenziosa” (“S.S.S.”) con lo scopo di diffondere fra i sordi di Milano e Provincia le sane discipline dell’educazione fisico-morale e dei giochi sportivi che viene costituita legalmente.

Art. 2

La Società Sportiva Silenziosa ha sede in Via Ruggero Boscovich, 38 Milano.

Art. 3

I colori sociali della “S.S.S.” sono di colore nero-azzurro (in senso verticale: a sinistra nero, a destra azzurro)

Art. 4

La “S.S.S.” non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta e qualora trattasi di Società a base capitalistica, gli eventuali utili dovranno essere ridistribuiti per il perseguimento dei fini della “S.S.S.”.

Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport alla quale si ispira l’attuale Federazione del Movimento Sportivo dei Sordi e il Comitato Italiano Paralimpico.

Essa non discrimina in base a sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche, si ispira ed obbliga a conformarsi ai principi informativi, alle norme, ai regolamenti nonché alle direttive del Movimento Sportivo dei Sordi e il Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 5

Finalità principale della “S.S.S.” è la proposta costante della pratica sportiva alle persone sorde di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle varie discipline sportive praticate dall'attuale Federazione del Movimento Sportivo dei Sordi, del Comitato Italiano Paralimpico e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; la SSS si propone altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

La “S.S.S.” potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o Privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

La S.S.S. è costituita a tempo indeterminato e la potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

SOCI – CATEGORIE DI SOCI – QUOTE SOCIALI

Art. 6

Possono essere soci della “S.S.S.” tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 7

L'ammissione alla “S.S.S.” è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante socio.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo indeterminato.

Art. 8

La "S.S.S." ha le seguenti categorie di soci:

- Soci Ordinari
- Soci Atleti
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori

Soci Ordinari e Soci Atleti sono coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Soci Sostenitori sono coloro che versano una certa quota a favore della "S.S.S.", al solo fine di aderire agli scopi istituzionali della "SSS", hanno diritto di voto.

Soci Sostenitori sono coloro che versano una certa quota a favore della "S.S.S.", al solo fine di aderire agli scopi istituzionali della "SSS", non hanno diritto di voto.

Soci Onorari sono coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea della "SSS", su proposta del Consiglio Direttivo, non pagano le quote sociali pur mantenendo il diritto di voto.

Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa è fissato al 31 marzo dell'anno sportivo.

Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l'iscrizione degli stessi ad Unioni Sportive, Federazioni, Clubs, etc.

Le quote comunque versate non sono rimborsabili

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 10

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi della "SSS" osservare le norme di correttezza nei rapporti associativi e di corrispondere le quote associative.

A carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti di Ammonizione; Sospensione; Radiazione.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 11

La qualità di socio si perde per dimissioni, radiazione, morosità, scioglimento della "SSS" . Il socio può essere radiato quando ponga in essere comportamenti gravi che provocano danni materiali o all'immagine della "SSS".

Tutti i provvedimenti disciplinari sono disposti dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 12

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla "SSS".

Art. 13

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 14

Gli organi della "SSS" sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 15

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della "SSS" ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'anno in corso, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera semplice ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 17

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci diciottenni e con piena capacità giuridica, minorenni attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela nonché, se presenti disabili mentali per il tramite di chi esercita la tutela, aventi diritto purché in regola con il pagamento delle quote associative ed appartenenti alla "S.S.S." da almeno tre mesi.

Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo risultino esclusi dal godimento dei diritti politici.

Art. 18

L'Assemblea generale, Ordinaria o Straordinaria, è presieduta da un presidente, il quale viene coadiuvato da un segretario e da tre scrutatori, tutti eletti dall'Assemblea stessa all'inizio dei lavori.

Il verbale dell'Assemblea viene redatto, su apposito libro, dal segretario, e deve poi essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora.

Esclusivamente per la nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni quattro anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 o più di 7, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora.

Art. 22

Le votazioni avvengono per alzata di mano; mentre per l'elezione delle cariche sociali a scrutinio segreto.

Quest'ultimo caso sono nominati almeno tre scrutatori.

IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Presidente deve essere persona Sorda, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della "SSS" .

E' eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni egli presiede l'Assemblea ed il consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile, deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, in difetto dal Consigliere più anziano in carica.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo deve essere composto a maggioranza da persone Sorde ed è l'organo esecutivo gestionale dell'Associazione ed è eletto insieme al Presidente, dall'Assemblea ogni 4 anni.

La proporzione delle cariche direttive , nel caso degli udenti, dovrà essere così composta: 2/3 ai sordi e 1/3 agli udenti, nel caso ci fossero candidature di udenti.

Esso è composto da un minimo di 5 membri (Presidente, Vice Presidente, Consigliere, 1 Rappresentante Atleta, 1 Rappresentante Tecnici), ad un massimo di 7 membri (Presidente, Vice Presidente, 2 Consiglieri, 2 Consiglieri in Rappresentanza degli Atleti m/f, 1 Consigliere in Rappresentanza dei Tecnici), ivi compreso il Presidente della "SSS" che ne è membro di diritto.

All'interno del Consiglio Direttivo, sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario e un Cassiere-Economo.

Il Consiglio Direttivo può nominare altresì altre figure anche esterne al Consiglio stesso purché siano soci e ritenute utili per il buon funzionamento della "SSS" .

Al Presidente che ha la rappresentanza legale della Società Sportiva Silenziosa, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito del Movimento Sportivo dei Sordi.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione della "SSS";
- Le decisioni relative all'attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della "SSS" .
- Le decisioni inerenti la direzione del personale e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale la "SSS" ;
- La redazione annuale e la presentazione in assemblea entro il mese di marzo di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno in corso;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- Adotta i provvedimenti disciplinari dopo aver sentito le regioni del Socio/i.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

In caso di 4 assenze consecutive nella riunione del Consiglio Direttivo senza alcuna giustificazione il membro viene automaticamente escluso dal Consiglio stesso.

Art. 27

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conserva i relativi contratti e ordinativi.

Attende infine, alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra la "SSS" e l'attuale Federazione del Movimento Sportivo dei Sordi, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.

Art. 28

Il Cassiere-Economo presiede alla gestione amministrativa e contabile della Società Sportiva Silenziosa redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone in concerto con gli altri membri del

Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al cassiere-economo spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e cassiere-economo possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art. 29

. Se per qualsiasi motivo viene a mancare alcuno dei suoi componenti, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, il posto è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto.

Qualora il Consiglio, per dimissioni, abbia perduto più di metà dei suoi componenti, deve essere rinnovato per intero.

Consiglieri rimasti dovranno aver cura dei soli affari di ordinaria amministrazione e convocare entro due mesi l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 30

Il Collegio dei Revisori, nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci, si compone di tre membri effettivi e due Supplenti esperti in materia contabile; dura in carica quattro anni. Nella prima riunione utile, i Revisori eleggono il loro Presidente. Il Collegio dei Revisori attende alla sorveglianza dell'amministrazione, all'esame dei libri contabili e fa relazioni all'Assemblea sull'andamento della gestione amministrativa. Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni per legge per i Collegi Revisoriali.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31

Il Collegio Dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, nominati tra i soci dal Consiglio Direttivo al di fuori del proprio seno, può essere nominato al momento. Giudica le vertenze di 2° grado, sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci nelle quali si sia già espresso il Consiglio Direttivo. Il termine per ricorrere al Collegio è di gg. 30 dalla notifica del provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo. Decide, inoltre, in unica istanza in ordine all'interpretazione dello Statuto, nonché sui conflitti di competenza fra gli organi della "S.S.S". Si riunisce anche su ricorso di almeno uno dei soci interessati alla vertenza, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo. Decide, a maggioranza, dopo aver udito le parti.

IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 32

Il patrimonio della Società Sportiva Silenziosa è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà della Società Sportiva Silenziosa o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 33

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 34

L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'anno precedente.

LO SCIoglimento

Art. 35

La "S.S.S." è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria. Lo scioglimento della "S.S.S." può avere luogo esclusivamente nel caso che il numero dei Soci divenga inferiore a dieci.

Con lo scioglimento della "S.S.S." il suo patrimonio e quant'altro concerne la sua attività verrà affidato alla Federazione del Movimento Sportivo, la quale provvederà a conservarlo per poi riconsegnarlo a quella associazione sportiva di Milano che si impegnasse a continuare l'attività della "Società Sportiva Silenziosa".

NORME FINALI

Art. 36

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, nonché a norme e regolamenti dell'attuale Federazione del Movimento Sportivo dei Sordi e il CIP(Comitato Italiano Paraolimpico).

Le modifiche del presente statuto è stato approvato all'assemblea dei soci in data 13 febbraio 2010.

Il Presidente dell' Assemblea	I Scrutatori dell' Assemblea
Pietro Matera	Francesco Camillo
Il Segretario dell' Assemblea	Giorgio Mazzucchelli
Paolo Ghezzi	Paolo Somarè

